

(N. 1488)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1636)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GENNAIO 1951

**Trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo

non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

Gradi	Indennità
1°	L. 6.000
2°	
3°	
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato	» 5.000
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato	» 4.200
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato	
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato	» 3.700

Gradi	Indennità	
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato	L. 3.700	Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato L. 2.200
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato	» 2.800	Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, e dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato » 1.800
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato		
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1 ^a e 2 ^a categoria		
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3 ^a categoria	» 2.400	
Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	» 2.300	
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonché commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, della Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati	» 2.000	
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	» 2.500	

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Per il personale in missione nel territorio libero di Trieste il trattamento di missione è ridotto a metà dopo 240 giorni.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
1° 2° e 3°	187	250
4° o 1° del personale delle ferrovie dello Stato	156	208
5° o 2° del personale delle ferrovie dello Stato	131	175
6° o 3° del personale delle ferrovie dello Stato		
7° o 4° del personale delle ferrovie dello Stato	115	154
8° o 5° del personale delle ferrovie dello Stato		
9° o 6° del personale delle ferrovie dello Stato	87	116

Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5	Gradi	Ore diurne	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5
10° o 7° e 8° del personale delle ferrovie dello Stato	87	116	medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo	62	83
11° o 9° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria					
12° e 13° o 10° del personale delle ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria	75	100	Maresciali delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	78	104
Commissi capi, primi commissi, commissi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle ferrovie dello Stato o commissi e primi commissi di tabella B, Allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	66	91	Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, della Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	68	91
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, nonchè commissi del quadro speciale Allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda			Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	56	75

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio distante dal primo non più di 4 chilometri spetta, per ogni giornata di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura

oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

Art. 3.

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Art. 4.

Per i funzionari di grado VI e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindere da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.

Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

Art. 5.

Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.

Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del 2° comma dell'articolo 1.

Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 6.

Il personale autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta località.

Art. 7.

Nei viaggi per missioni o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il

viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

Art. 8.

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferite è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo articolo 9.

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

Al personale civile e militare che viaggia al seguito dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato compete una integrazione del trattamento di missione pari a lire 600 per ogni periodo di 24 ore e per l'eventuale periodo residuale, non inferiore a 8 ore, di assenza dalla sede. È dovuto allo stesso personale il rimborso delle spese sostenute per l'uso di carrozze-letto se autorizzato per iscritto dal Ministro o Sottosegretario.

Art. 9.

Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al X, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di 1^a categoria A;

alla seconda classe, per il personale dei gradi XI, XII e XIII, o corrispondenti della Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di 1^a categoria B e di 2^a e 3^a categoria;

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti di grado IV o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al VI.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Art. 10.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze-letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1^a, in 2^a e in 3^a classe.

Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

Art. 11.

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.

Art. 12.

Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.

Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.

L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscampo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonchè per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona,

e per il trasporto, a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre 40 quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al 4° comma del precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

È anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3.000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 14.

Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di lire 75.000 per il personale di grado IV o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 60.000 per il personale dei gradi V, VI e VII, e corrispondenti del personale della Amministrazione ferroviaria;

di lire 50.000 per il personale dei gradi VIII, IX, X e XI, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all' XI e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.

Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purchè questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini del precedente comma — per il personale che fruiscia, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

Non spetta l'indennità di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, nè ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 15.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comune vicinore è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del Comune vicinore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.

Art. 16.

Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

Art. 17.

Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente articolo 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune.

Art. 18.

L'indennità istituita con il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, è commisurata alle seguenti aliquote dell'indennità di missione (diaria e supplemento di pernottazione) e dell'indennità integrativa vigenti nel tempo:

per il periodo dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947:

un quarto per il personale senza carico di famiglia;

un terzo per il personale con famiglia acquisita.

Dal 1° luglio 1947:

un sesto per il personale senza carico di famiglia;

un quarto per il personale avente famiglia a carico la quale si sia trasferita nella sede di destinazione del capo famiglia;

un mezzo per il personale avente famiglia a carico la quale sia rimasta a Roma ovvero in altra sede in cui il personale prestava servizio all'atto della nuova destinazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità medesima è commisurata, secondo le aliquote stabilite per il periodo decorrente dal 1° luglio 1947, agli importi dell'indennità di missione stabiliti con la presente legge.

Il trattamento previsto dai precedenti commi è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

Per le eventuali differenze dovute, in applicazione dei precedenti 1° e 3° comma, dal personale trovantesi nelle predette condizioni non si farà luogo a recupero.

Con effetto dal 1° luglio 1947, il 2° comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

Al predetto personale compete, per tutta la durata del servizio prestato presso gli uffici periferici, ed anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la indennità di carovita nella misura prevista per la sede di Roma.

Art. 19.

Al personale di cui al precedente articolo spettano, per il trasferimento della famiglia,

dei mobili, delle masserizie e del bagaglio le normali indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, eccetto l'indennità di prima sistemazione.

Art. 20.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

Art. 22.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.